COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO

Largo Torretta, 2

Provincia di Cosenza

0982 77003-77176-77163 - AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICA –EDILIZIA -MANUTENZIONE

0982 77146

Sito Web: www.comunedifiumefreddobruzio.it E-mail: comunefiumefreddo@tiscali.it

P. IVA. 01649740782 – CF 86001150787

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO ★ Prov. di Cosenza ★ UFFICIO TECNICO

COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO

REGOLAMENTO DI POLI ZIA MORTUARIA

INDICE REGOLAMENTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - NORME PRELIMINARI
ARTICOLO 1 – Riferimenti Normativi
ARTICOLO 2 – Oggetto e definizioni
ARTICOLO 3 – Responsabilità
ARTICOLO 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
ARTICOLO 5 – Atti a disposizione del pubblico
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI
ARTICOLO 6 – Depositi di osservazione ed obitori
CAPO III - FERETRI
ARTICOLO 7 – Deposizione della salma nel feretro
ARTICOLO 8 – Verifica e chiusura dei feretri
ARTICOLO 9 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti
ARTICOLO 10 – Targhetta di riconoscimento
ARTICOLO 11 – Modalità del trasporto e percorso
ARTICOLO 12 – Norme generali per i trasporti
ARTICOLO 13 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento - cremazione
ARTICOLO 14 - Trasporto di ceneri e resti
ARTICOLO 15 – Trasporti e sepolture a carico del Comune
ARTICOLO 16 – Ricevimento Salme
TITOLO II - CIMITERI
CAPO I - CIMITERI
ARTICOLO 17 – Cimitero comunale
ARTICOLO 18 – Disposizioni generali – Vigilanza
ARTICOLO 19 – Reparti speciali nel cimitero
ARTICOLO 20 – Criteri di assegnazione
ARTICOLO 21 – Modalità di pagamento
CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
ARTICOLO 22 – Piano regolatore cimiteriale
CAPO III - SEPOLTURE
ARTICOLO 23 – Sepolture gratuite
ARTICOLO 24 – Sepolture a pagamento
CAPO IV - INUMAZIONI E TUMULAZIONI
ARTICOLO 25 – Deposito
ARTICOLO 26 – Inumazione
ARTICOLO 27 – Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni

ARTICOLO 28 – Tumulazione
ARTICOLO 29 – Tumulazione provvisoria
ARTICOLO 30 – Traslazione
CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ARTICOLO 31 - Esumazioni ordinarie
ARTICOLO 32 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
ARTICOLO 33 – Esumazione straordinaria
ARTICOLO 34 – Estumulazione
ARTICOLO 35 – Raccolta resti ossei
ARTICOLO 36 – Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
ARTICOLO 37 – Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario
ARTICOLO 38 – Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali
ARTICOLO 39 – Oggetti da recuperare
CAPO VI - CREMAZIONE
ARTICOLO 40 – Crematorio
ARTICOLO 41 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento ceneri
ARTICOLO 42 – Urne Cinerarie
CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI
ARTICOLO 43 – Orario
ARTICOLO 44 – Disciplina dell'ingresso e circolazione dei veicoli
ARTICOLO 45 – Norme di comportamento all'interno dei cimiteri
ARTICOLO 46 – Manifestazioni
ARTICOLO 47 – Divieto di attività commerciali
ARTICOLO 48 – Accesso alle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe
ARTICOLO 49 – Coltivazione di fiori e arbusti
ARTICOLO 50 – Riti funebri
ARTICOLO 51 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
TITOLO III – CONCESSIONI DEI LOCULI E MANUFATTI
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
ARTICOLO 52 – Concessioni per sepolture private
ARTICOLO 53 – Durata e Decorrenza delle Concessioni
ARTICOLO 54 – Modalità di concessione
ARTICOLO 55 – Manutenzione
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE
ARTICOLO 56 – Cessazione della sepoltura
ARTICOLO 57 – Cessazione della concessione
ARTICOLO 58 – Rinuncia alla concessione a tempo determinato (20 – 40 – 99 anni)
ARTICOLO 59 – Rinuncia alla concessione di manufatti in perpetuità
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE
ARTICOLO 60 – Revoca
ARTICOLO 61 – Decadenza
ARTICOLO 62 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
ARTICOLO 63 – Estinzione
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI .
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI
ARTICOLO 64 – Esecuzione opere ed accesso al cimitero
ARTICOLO 65 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE
ARTICOLO 66 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o Benemeriti
ARTICOLO 67 – Registro delle operazioni cimiteriali
ARTICOLO 68 – Schedario dei defunti
ARTICOLO 69 – Schedario delle concessioni
CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 70 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
ARTICOLO 71 – Autorizzazioni e Cautele
ARTICOLO 72 – Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria
ARTICOLO 73 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio e rinunce
ARTICOLO 74 – Disposizioni Finali
ARTICOLO 75 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1 – Riferimenti Normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n.285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002, del D.P.R. n. 254 del 10/07/2003.

ARTICOLO 2 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
2.1. per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre (art.9).
2.2. per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione (art. 26).
2.3. per **tumulazione** si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba (art. 29) e (art.28).
2.4. per **traslazione** si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero (art. 30).
2.5. per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra (art. 32 -31 -33).
2.6. per **estumulazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo (art. 35).
2.7. per **celletta ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.
2.8. per **ossario comune** si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.

2.9. per **nicchia cineraria** si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni. (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità 24/93).
2.10. per **cinerario comune** si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

ARTICOLO 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose; non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

ARTICOLO 5 – Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
2.1. L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.
2.2. Copia del presente Regolamento.
2.3. L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
2.4. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.
2.5. L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.
2.6. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive mod. ed int..

CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6 – Camera mortuaria

1. Il ricevimento ed osservazione delle salme si effettua nella camera mortuaria del Cimitero.

CAPO III
FERETRI

ARTICOLO 7 – Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o avvolta decentemente in lenzuola. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli

indumenti di cui era rivestito al momento del decesso e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Servizio pubblico della A.S.L. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8 – Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

ARTICOLO 9 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.

Per l'inumazione:

1.1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
1.2. I feretri estumulati, dopo un periodo minimo di 20 anni, ai sensi del successivo art. 35, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

Per la tumulazione:

1.3. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/90).

Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

1.4. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1.3 nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 qualora il trasporto sia per o dall'estero.

Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

1.5. E' sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90.

Per la cremazione:

1.6. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
1.7. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.
1.8. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.
2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).
3. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione dal Responsabile del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori

prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98).
4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.
5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
6. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

ARTICOLO 10 – Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 11 – Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90).
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dalla camera mortuaria o obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

ARTICOLO 12 – Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.
2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, (in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento).
4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 13 comma 1.3 deve restare in consegna al vettore.
6. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

ARTICOLO 13 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento – cremazione

1. Per il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni, la richiesta deve essere correlata dai seguenti documenti:

1.1. Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

1.2. Nulla osta rilasciato dal Medico Pubblico Responsabile dell'A.S.L ai sensi degli artt. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/90.

1.3. Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di FIUMEFREDDO BRUZIO, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.

3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

ARTICOLO 14 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall' ufficiale Sanitario preposto..

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 42.

ARTICOLO 15 – Trasporti e sepolture a carico del Comune

1. Il Comune, subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi del defunto versino in condizioni di bisogno, effettivamente accertato e documentato.

2. Il Comune si fa carico anche della sepoltura delle persone abbandonate e sconosciute.

ARTICOLO 16 – Ricevimento Salme

1. Ai sensi degli artt. n. 22 e n. 51 del D.P.R. n. 285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale, dovrà avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso il Cimitero, ermeticamente chiusa mediante saldatura di cui al precedente art. 9 comma 1.3 del presente regolamento.

TITOLO II - CIMITERO
CAPO I - CIMITERO

ARTICOLO 17 – Cimitero Comunale

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero comunale *di SANTA SERRA*.

2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90 e salvo le condizioni preesistenti autorizzate: Cappella Mazzarone.

ARTICOLO 18 – Disposizioni generali – Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Responsabile incaricato.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite dal Comune da personale debitamente autorizzato.
3. Le funzioni di cui agli artt. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune.

ARTICOLO 19 – Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 285/90).
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

ARTICOLO 20 – Criteri di assegnazione

1. Nel Cimitero di FIUMEFREDDO BRUZIO, i loculi già realizzati vengono assegnati, in via prioritaria, soltanto al momento del decesso, previa richiesta scritta del familiare del defunto, ed in ordine progressivo di disponibilità, da sinistra a destra, dal basso verso l'alto, in ordine verticale, pertanto il passaggio da una fila all'altra in senso verticale avverrà solo dopo esaurimento della precedente.
2. E' ammessa, la concessione di loculi, a persone in vita, sole, residenti nel Comune di FIUMEFREDDO BRUZIO,
3. E' ammessa la concessione di loculi fino al n° 04 massimo o comunque fino all'esaurimento della fila verticale, per parenti del richiedente fino al 3° grado di parentela.
4. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.
5. In presenza di tumulazioni provvisorie nel Cimitero del Comune di FIUMEFREDDO BRUZIO, verificatesi per una non disponibilità di loculi, è prioritaria l'assegnazione definitiva seguendo l'ordine cronologico del decesso.
6. Qualora, per mancanza di loculi nel Cimitero, si verificassero tumulazioni provvisorie autorizzate dal Comune con occupazione anche provvisoria di loculi già assegnati, il familiare, al momento della disponibilità, dovrà obbligatoriamente traslare la salma, in caso contrario provvederà d'ufficio il Comune con addebito delle spese.
7. E' possibile richiedere ed ottenere la concessione di loculi ancora in fase progettuale. In tal caso i richiedenti, in ordine progressivo di presentazione della domanda, potranno effettuare la propria scelta sul progetto. Il richiedente può acquisire sul progetto n° 04 massimo o comunque fino all'esaurimento della fila verticale, per parenti del richiedente fino al 3° grado di parentela, in ordine verticale pertanto il passaggio da una fila all'altra in senso verticale avverrà solo dopo esaurimento della precedente; deve essere riservata una percentuale del 30% al Comune per lo spostamento delle tumulazioni provvisorie, terminati tutti i loculi per ciascun lotto vengono assegnati a mezzo di deliberazione di giunta comunale.
8. Nel cimitero di FIUMEFREDDO BRUZIO, devono essere ricevute:
8.1. Salme di persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione, da parte degli aventi diritto.
8.2. Salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza.
8.3. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli sepolti nel Cimitero di FIUMEFREDDO BRUZIO.

8.4. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli in vita e residenti nel Comune.
8.5 Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune.
8.6. Salme di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso.
8.7 I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.
8.8 I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.
9. Le assegnazioni vengono fatte a mezzo di deliberazione di giunta comunale su proposta del Responsabile del Servizio, individuato dal Sindaco.

ART. 21 – Modalità di pagamento

1. Per le concessioni di cui al comma 1 del precedente articolo, il pagamento del corrispettivo dovrà essere eseguito prima della tumulazione definitiva della salma.
2. Per le concessioni di loculi a persone in vita, comprese quelle di loculi in fase di progetto, il pagamento è dovuto al momento della scelta.

CAPO II
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Ai sensi dell'art. 338 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 166/02, il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore cimiteriale.

ARTICOLO 22 – Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.
3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
3.1. Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.
3.2. Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossarie, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
3.3. Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.
3.4. Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
4. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

CAPO III
SEPOLTURE

ARTICOLO 23 – Sepolture Gratuite

1. Le sepolture gratuite (intendendosi tali, quelle sepolture, per le quali non è previsto il pagamento di una concessione) sono soltanto le inumazioni nei campi comuni, e nei reparti per gli indecomposti.

ARTICOLO 24 – Sepolture a Pagamento

1. Le sepolture a pagamento sono i loculi, i sarcofagi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le edicole funerarie, i lotti di terreno.

CAPO IV
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 25 – Deposito

1. L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura sarà effettuata solo presso la camera mortuaria del Cimitero.

ARTICOLO 26 – Inumazione

1. Le inumazioni si distinguono in comuni o a concessione, si definiscono comuni le sepolture ad inumazione, come specificatamente descritte dal D.P.R. 285/90, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata,laddove il Comune abbia delle aree predisposte per effettuare l'inumazione.
2. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni.
2.1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2.3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2.2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2.3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata, dall'Ufficio Cimiteriale, l'installazione (in sostituzione del cippo ordinariamente previsto), di una lapide compatibile con le tipologie indicate dallo stesso Ufficio Cimiteriale. E' comunque tassativamente vietata la posa di copri tomba di alcun genere.
2.4. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 27 – Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni

1. Il cimitero ha campi comuni distinti per le diverse destinazioni:
1.1. Inumazioni ordinarie decennali.
1.2. Inumazioni straordinare quinquennali a seguito di estumulazioni.
1.3. Inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni.
1.4. Inumazioni ordinarie di arti.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 28 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'articolo 20 del presente Regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.
5. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro, (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

ARTICOLO 29 – Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
1.1. Il Responsabile del Servizio incaricato, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del canone stabilito, nei seguenti casi:
1.1.1. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili.
1.1.2. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione
1.1.3. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
2. Per le tumulazioni provvisorie di cui ai commi 1.1.2 e 1.1.3, debbono essere individuati un numero, adeguato di loculi, per poter soddisfare le eventuali richieste (tali loculi, non potranno essere dati in concessione).
3. Nel caso in cui il familiare non procederà alla tumulazione in sepolture private, di cui al comma 1.1.2 e 1.1.3, entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione del loculo, secondo i criteri del successivo art. 54 del presente regolamento, tra quelli disponibili.
4. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito dalla G.M..
5. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.
6. Le tumulazioni provvisorie ai commi 1.1.2 e 1.1.3 del presente articolo sono soggette ad un unico rinnovo.
7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.
8. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare, ad eccezione di quelle al comma 1.1.1, del presente articolo.

ARTICOLO 30 – Traslazione

1. Per traslazione, si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, e fuori dal Comune di FIUMEFREDDO BRUZIO.

CAPO V
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 31 – Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, (ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali).
2. Nel cimitero il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

ARTICOLO 32 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Annualmente vengono predisposti gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie, si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono essere eseguite nel mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenzario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso il cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.
4. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato domanda di inumazione.
5. Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo.
6. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

ARTICOLO 33 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.L. di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 34 – Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco, allo scadere della Concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso il cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento Dirigenziale e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei venti anni della concessione:
5.1. su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90),
5.2. a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Ufficiale Sanitario e vistato dal Responsabile del Servizio , ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90).
6. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.L. o di personale tecnico da questo delegato.

ARTICOLO 35 – Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

ARTICOLO 36 – Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione,
saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
2.1. Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere,
2.2. Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione.
2.3. Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
3.1. Essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa), qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.
3.2. Essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, (qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art. 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.

5. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione, almeno fino a quando non verrà adottato il regolamento previsto dall'art. 3 della legge n. 130/01
6. E' consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
7. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
7.1. 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.
7.2. 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
8. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorenti la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.
9. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

ARTICOLO 37 – Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.
1. E' richiesta la presenza del Personale Sanitario dell'A.S.L. nei seguenti casi:
1.1. Esumazione straordinaria;
1.2. Estumulazione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 35 del presente regolamento;
1.3. Risanamento tombe;
1.4. Estumulazione per traslazione di feretro in altro Cimitero del Comune o fuori Comune;
1.5. Estumulazione straordinaria effettuata per verifica di spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie.

ARTICOLO 38 – Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.
1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli artt. 4 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

ARTICOLO 39 – Oggetti da recuperare
1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero e tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

CAPO VI
CREMAZIONE

ARTICOLO 40 – Crematorio

1. Il Comune può prevedere nell'area cimiteriale la realizzazione di un impianto di cremazione .

ARTICOLO 41 – Autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri

1. L'autorizzazione alla cremazione, è rilasciata ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 285/90.
2. Sia per l'autorizzazione di cui al precedente 1° comma che per l'affidamento delle ceneri di cui al successivo art. 42 si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 30 Marzo 2001, n.130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", oltreché nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1° Luglio 2002 del Ministro dell'Interno.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco o suo delegato sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo i criteri indicati dal Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado da tutti gli stessi, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Per coloro i quali risultino, al momento della morte, iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, in assenza di volontà testamentaria, è sufficiente l'atto di iscrizione sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'associazione .

L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico Necroscopo, con firma legalizzata dal dirigente del servizio igiene pubblica della Asl, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria sigillata .

3. Modalità di conservazione: l'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) tumulata;
b) conservata in un cinerario comune all'interno del cimitero;
c) consegnata al soggetto affidatario di cui al comma 4.

4. Il soggetto affidatario può essere una persona tra gli aventi diritto, scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna, tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
7. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Responsabile del Servizio che ha autorizzato la cremazione. In tal caso le ceneri verranno conservate negli appositi spazi cimiteriali.

ARTICOLO 42 – Urne Cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati, previo pagamento della concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

4. Il Comune può prevedere delle aree per realizzare uno o più lotti da destinare alla posa delle urne cinerarie.

CAPO VII
POLIZIA DEL CIMITERO

ARTICOLO 43 – Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario stagionale così articolato:
L'apertura tutti i giorni, feriali e festivi alle ore 08,00
Nei mesi di maggio – giugno – luglio – agosto, l'apertura è anticipata alle 07,00
La chiusura:
Novembre – Dicembre – Gennaio – Febbraio alle ore 17,00
Marzo – Ottobre – alle ore 18,00
Aprile – alle ore 19,00
Maggio – Giugno – Luglio – Agosto – alle ore 19,30.
Il predetto orario potrà essere variato, secondo le necessità, con ordinanza del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero
4. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al Cimitero fuori dell'orario stabilito.

ARTICOLO 44 – Disciplina dell'ingresso e circolazione dei veicoli

1.1 Nel cimitero si può entrare solo a piedi. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.
1.2 All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri.
2. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.
3. Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.
4. Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:
4.1. Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.
4.2. Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo.
4.3. A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
4.4. Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 45 – Norme di comportamento all'interno del cimitero

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
1.1. Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
1.2. Introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc.
1.3. Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
1.4. Introdurre oggetti irriverenti.
1.5. Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
1.6. Consumare cibi e bevande.
1.7. Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
1.8. Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
1.9. Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.
1.10. Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
1.11. Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.

1.12. Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
1.13. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
1.14. Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
1.15. Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
1.16. Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 46 – Manifestazioni

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno del Cimitero Comunale, devono essere autorizzate dal Sindaco.

ARTICOLO 47 – Divieto di attività commerciali

1. All'interno del cimitero è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

ARTICOLO 48– Accesso delle imprese nel cimitero per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione all'ufficio cimiteriale.
2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali nelle ore di apertura del cimitero.
3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi e nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti)
4. Salvi i casi di effettiva necessità, è vietato entrare nel cimitero con furgoni o altri automezzi, pertanto le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.

ARTICOLO 49 – Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura nei lotti di terreno riservati
per le inumazioni di famiglia (a concessione), è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi, tutta la superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori o albero d'alto fusto.
2. Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 50 – Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della custodia.

ARTICOLO 51 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.
5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.
6. Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati.
7. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti – quali corone, vasi, piante, ecc. – che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
8. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
9. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

TITOLO III
CONCESSIONI DEI LOCULI
CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 52 – Concessioni per sepolture private e Realizzazioni Cappelle Private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. La regolamentazione dell'individuazione e gestione delle aree per le sepolture private e quindi le concessioni dei suoli per la realizzazione di cappelle private è regolamentata da apposito regolamento approvato con deliberazione consiliare n° 68 del 20/06/1987 e s.m.i. e relative deliberazioni di giunta comunale.

ARTICOLO 53 – Durata e Decorrenza delle Concessioni dei Loculi

1. Le concessioni cimiteriali a pagamento possono essere ventennali, quarantennali o novantanovennali rinnovabili.
2. La decorrenza della concessione avrà inizio dalla data di tumulazione del primo defunto, tale decorrenza avrà validità anche per gli eventuali altri loculi dati in concessione alle condizioni riportate agli articoli del precedente regolamento.
3. LE CONCESSIONI VENTENNALI SI DISTINGUONO IN:
3.1. Aree per inumazione .
4. LE CONCESSIONI QUARANTENNALI SI DISTINGUONO IN:

4.1. Loculi per bambini deceduti in età inferiore ai sette anni, compresi i nati morti.
5. Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata, conformemente a quanto dettato dagli artt. 86 - 87 - 88 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, quindi gli eredi aventi diritto potranno richiedere in concessione un loculo ossario per tumularvi i resti ossei, o tumulare gli stessi, in altri loculi di loro concessione.
6. Allo scadere della concessione, dei loculi, se il concessionario o gli aventi diritto del concessionario, non intendessero provvedere al rinnovo, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma, qualora questa non sia completamente mineralizzata, al campo comune per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.
7. Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 21/10/1975 e per le concessioni novantanennali rinnovabili, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, si può procedere all'estumulazione delle salme per essere inumate, se non completamente mineralizzate, per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), e raccogliere poi i resti ossei in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma e consentire quindi la tumulazione di un avente diritto.
8. LE CONCESSIONI NOVANTANENNALI RINNOVABILI SI DISTINGUONO IN:
8.1. Edicola di famiglia.
8.2. Loculi ossario.
8.3. Loculi o sarcofagi per adulti.
8.4. Eventuali lotti di terreno per edificarvi monumenti di famiglia.(disciplinato dal regolamento citato nell'art.52)

ARTICOLO 54 – Modalità di concessione dei Loculi

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 1 dell'art. 52, può concedersi solo in presenza:
1.1. Di salma per i loculi,
1.2. Di resti ossei per le cellette ossario,
1.3. Di salme di neonati per loculi bambini.
1.4. Di ceneri per le nicchie per urne cinerarie.
2. Per l'assegnazione dei loculi si procederà esaurendo le zone definite.
3. L'assegnazione dei loculi avverrà d'ufficio, a seconda delle disponibilità.
4. Verrà effettuata concedendo loculi singoli o più , secondo la richiesta del familiare, e secondo le modalità dell'art.20 del presente regolamento.
5. L'assegnazione avverrà, in ordine progressivo di disponibilità, da sinistra a destra, dal basso verso l'alto, in ordine verticale, pertanto il passaggio da una fila all'altra in senso verticale avverrà solo dopo esaurimento della precedente.
6. La concessione delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
7. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, collettività ed Enti, nei vari tipi di cui al secondo comma 2 dell'art. 48, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione.(disciplinato dal regolamento citato nell'art.52)
8. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 55 – Manutenzione dei Loculi

1. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.
2. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Sindaco stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che si riterranno necessarie per motivi di igiene, sicurezza o decoro, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 56 – Cessazione della sepoltura

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.
2. I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

ARTICOLO 57 – Cessazione della concessione dei Loculi

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ARTICOLO 58 – Rinuncia a concessione dei Loculi a tempo determinato (20 – 40 – 99 anni)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato purché la sepoltura non sia occupata da salma o quando, essendo occupata, la salma sia trasferita nell'ambito dello stesso cimitero, in altre sepolture, per le quali esista già una concessione, o in altro cimitero.
1.1. In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore, (decurtato di un 10% se utilizzato), diviso per il numero degli anni di concessione, e moltiplicato per il numero di anni residui alla concessione stessa, considerando le frazioni di anno, come anno intero.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 59 – Rinuncia a concessione di manufatti in perpetuità

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione in uso dei loculi o di altri manufatti costruiti dal comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
1.1. In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore, decurtati di un 30% se utilizzato o del 15% se mai occupato.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 60 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto o loculo concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 61 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
1.1. Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione.
1.2. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
1.3. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
1.4. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni.
1.6. Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
1.7. Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai commi 1.5, 1.6 e 1.7 di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato.

ARTICOLO 62 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 63 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 64 – Esecuzione opere ed accesso al cimitero

1. Spetta al Comune nelle forme di cui al precedente art. 3, l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
2. E' tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.
4. Chiunque chieda ed ottenga l'autorizzazione ad eseguire lavori nelle tombe di famiglia, nelle concessioni di loculi, ossari e cinerari, per effettuare la tumulazione o il trasferimento di salme, resti mortali e ceneri, risponde degli eventuali danni conseguenti dalle operazioni effettuate, causati alla costruzione nelle parti in comune, alle costruzioni attigue, alle lapidi, agli arredi ed alla vegetazione.

ARTICOLO 65 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero. Il personale del cimitero è comunque tenuto:
1.1. A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
1.2. A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
1.3. A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
2. Al personale suddetto è vietato:
2.1. Eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
2.2. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.
2.3. Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento.
2.5. Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 66 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano del Cimitero.

ARTICOLO 67 – Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il personale di custodia è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

ARTICOLO 68 – Schedario dei defunti

1. E' istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.
2. Lo schedario, riporta annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportati:
2.1. Le generalità del defunto
2.2. Il numero della sepoltura
2.3. Le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto

ARTICOLO 69 – Schedario delle concessioni

1. E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 70 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di concessione loculi cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 71 – Autorizzazioni e Cautele

1. Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (artt. 74 – 75 – 76 – 77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza dell'Ufficio Cimiteriale si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice, (allegato 2).
2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 72 – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

ARTICOLO 73 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

1. Salvo quanto previsto dall'art. 77 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. I concessionari di sepolture individuali a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato. La trasformazione è assentibile con il rispetto delle modalità previste dal presente regolamento per le concessioni a tempo determinato.
2. Il Comune ha inoltre la facoltà di accettare anche le rinunce della concessione con l'applicazione delle condizioni già previste dall'art. 60 del presente regolamento.
3. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Consiglio Comunale può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemoriale, quale presunzione "Juris Tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.
4. L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti spetta al Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato.

ARTICOLO 74 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 75 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.